

Terre e rocce da scavo: alcuni chiarimenti sul dm 161/2012

13 Marzo 2015

Per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012, è sufficiente inviare **una sola comunicazione cumulativa** (al giorno) contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”: lo afferma la direzione generale del ministero dell’ambiente rispondendo ad un quesito posto da alcuni operatori privati sull’applicazione dell’allegato 6 del citato decreto.

Il D.M. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, **prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio**, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.). Ciò, peraltro, vale anche nelle ipotesi in cui i materiali trasportati, il luogo di produzione, il sito di destinazione e magari anche il trasportatore coincidono!

Si tratta di una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l’invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti!

Con i chiarimenti del Ministero, invece, viene consentito di eseguire una unica comunicazione giornaliera contenente tutte le informazioni dei vari trasporti.

In allegato la comunicazione del Ministero dell’Ambiente.

[19694-Comunicazione del Ministero dell’Ambiente.pdf](#)[Apri](#)